

**Allegato "C" ad
atto n. 18588 di raccolta**

STATUTO

TITOLO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'Organizzazione di volontariato sotto la denominazione

**“ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA
CASTIGLION FIBOCCHI – ODV”.**

ART. 2) SEDE

La sede dell'Organizzazione di volontariato è stabilita in comune di Castiglion Fibocchi (AR).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

L'Organizzazione di volontariato è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera a): “interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”.

- promuovere la cultura delle pari opportunità, attuando forme di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, nonché organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con istituzioni pubbliche o soggetti privati, iniziative di sostegno concreto alle vittime e ai minori, ivi compresi servizi di accoglienza e di supporto alle vittime di violenza;

- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, sia in proprio che in collaborazione o su mandato diretto degli enti pubblici preposti, o privati, anche organizzando e gestendo, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici o privati, centri diurni e altre strutture con carattere di animazione, culturale e del tempo libero con finalità sociali;

- promuovere ed organizzare la solidarietà su problemi della solitudine e del dolore istituendo specifici servizi.

2) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera b): “interventi e prestazioni sanitarie”.

- organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto mediante ambulanza di ammalati e feriti, con mezzi adeguati allo scopo;

- organizzare e gestire servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, o domiciliari, anche infermieristiche e riabilitative, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private.

3) Secondo quanto previsto Dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera c): “prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”.

- organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, con mezzi adeguati allo scopo.

4) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera d): “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative” .

- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

- organizzare la formazione dei volontari, dei soci e di tutti i cittadini in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

5) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera e) : “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)”.

- organizzare iniziative di tutela dell'ambiente anche attraverso le attività di prevenzione e di antincendio boschivo.

6) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera i) : “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale, atte a favorire una migliore qualità della vita in tutti i suoi aspetti;

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

7) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera k): “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”.

- promuovere iniziative di carattere sociale e culturale quali raduni, viaggi e manifestazioni.

8) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera n): “cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazione”.

- organizzare i servizi di mutualità anche in ambito internazionale.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera o) : “attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il “produttore, di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro infantile”.

- divulgare la cultura del commercio equo e solidale adoperandosi per la sua organizzazione e diffusione.

10) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera r): “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti “.

- promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva di tutti coloro che vivono, anche temporaneamente, all'interno del territorio della Repubblica, mediante il riconoscimento e l'esigibilità dei diritti ma anche con l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

11) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera u): “beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”.

- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della povertà istituendo specifici servizi.

12) Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera v): “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata”.

- promuovere, sostenere e sviluppare tutte le forme di convivenza civile e di integrazione fra tutti gli uomini e donne di qualsiasi razza, nazionalità, religione o condizione sociale.

13) Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 lettera y): “protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”.

- organizzare iniziative di protezione civile anche attraverso le attività di prevenzione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l’Organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri ed i limiti definiti dal d.m. Lavoro e Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio (art. 13 comma 6 D.L. 117/2017).

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’ Organizzazione di volontariato tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4) DURATA

L’Organizzazione di volontariato è costituita a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall’Organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall’art. 15 dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5) PATRIMONIO

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l’Organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l’Organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 117 del 2017, l’Organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, l’Organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi; nonché delle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, che precede.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 7) BENI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

I beni dell'Organizzazione di volontariato sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede legale e nella sede operativa dell'Organizzazione di volontariato, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede legale dell'Organizzazione di volontariato e può essere consultato dai soci, tramite richiesta con preavviso di 5 (cinque) da inoltrare al presidente.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 8) REQUISITI E CONDIZIONI

Possono fare parte dell'Organizzazione di volontariato tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati sostenitori, ovvero tutti coloro che versano regolarmente, entro i termini e almeno per l'importo minimo fissato per ogni anno dal Consiglio Direttivo, la quota di adesione;
- b) associati onorari, ovvero persone che si sono distinte per particolari prestazioni di carattere umanitario e solidaristico;
- c) associati benemeriti, ovvero aderenti all'Organizzazione di volontariato che si sono distinti per spiccate benemeritenze, acquisite in seno alle attività dell'organizzazione;
- d) associati volontari, ovvero coloro che in modo personale, spontaneo e gratuito, si rendono disponibili ad operare per il conseguimento degli scopi statutari e versano regolarmente, entro i termini e almeno per l'importo minimo fissato per ogni anno dal Consiglio Direttivo, la quota di adesione.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono ai loro obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Gli associati di cui ai punti "b" e "c" non sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 10.

ART. 9) SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto dall'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

Sono volontari gli associati che aderiscono alla Organizzazione di volontariato prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Possono essere soci volontari esclusivamente le persone fisiche anche minori previo consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di volontariato medesima.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 117 del 2017 le spese effettivamente sostenute dal volontario posso essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per la quale è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L' Organizzazione di volontariato tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, del nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

Il consiglio direttivo, o il consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro 60 (sessanta) giorni la domanda presentata e dispongono in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione diviene immediatamente efficace e determina subitaneamente l'acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante.

Qualora al riconoscimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è, senza indugio, annotata nel libro dei soci.

In caso, invece, di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella sua relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 11) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione di volontariato;
- esaminare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

I minori di età non hanno il diritto di essere candidati ad una carica elettiva.

ART. 12) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o in corso di emanazione, nonché le determinazioni degli organi dell'Organizzazione di volontariato.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'Organizzazione di volontariato; essi non possono essere elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 13) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER VIVOS

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 14) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 15) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'Organizzazione di volontariato, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, fino a quando l'Organizzazione di volontariato dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione di volontariato.

ART. 16) DECADENZA

Il mancato pagamento della quota associativa annuale da parte degli associati ordinari e volontari comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 17) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dalla Organizzazione di volontariato per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti dal presente statuto per la partecipazione all'Organizzazione di volontariato;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

L'esclusione avrà effetto trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di notificazione di cui sopra, salvo che,

entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento della opposizione, l'associato è reintegrato nell'Organizzazione di volontariato con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta, fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione di volontariato.

ART. 18) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'ordinamento interno dell'Organizzazione di volontariato si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Organizzazione di volontariato:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi della Organizzazione di volontariato possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Organizzazione di volontariato deve, obbligatoriamente, tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 19) ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Organizzazione di volontariato.

Essa è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio, e nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione di volontariato;
- la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Organizzazione di volontariato;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

- l'approvazione dei regolamenti che disciplinino, nel rispetto dello statuto, alcuni specifici aspetti relativi alla organizzazione della attività.

ART. 20) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 del cod. civ., in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 21) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo attraverso pubblicazione del relativo avviso, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, in luoghi fisici accessibili a tutti i destinatari della convocazione, nel rispetto dei principi di buona fede a parità di trattamento degli associati espressamente richiamati dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'Organizzazione di volontariato, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;
- * nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:
 - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;
 - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'Organizzazione di volontariato, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- * gli argomenti all'ordine del giorno;
- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ed un orario di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore comunicazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga ad ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 22) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni

dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in seconda convocazione.

ART. 23) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ART. 24) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del Consiglio Direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono, in ogni caso, essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti anche mediante allegato;
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Qualora gli organi della Organizzazione di volontariato si riuniscano in modalità "a distanza" con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione è indispensabile che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente

sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, anche con un solo associato, per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della Organizzazione di volontariato, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un associato non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui l'associato si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea. Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il collegamento anche con un associato per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della Organizzazione di volontariato, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più associati per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quell'associato si avvale o quegli associati si avvalgono per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui ad essere presente o rappresentato il quorum necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza degli associati, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale registrazione dell'assemblea, se effettuata.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge o di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il presidente dell'assemblea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, salvo il dovere di notificare gli assenti.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

ART. 25) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, ed i relativi documenti sono conservati dall'Organizzazione di volontariato.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita ad una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione di volontariato ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati se la medesima ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'Organizzazione di volontariato.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 26) ORGANO DIRETTIVO

L'Organizzazione di volontariato è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 13 (tredici) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Gli amministratori non associati devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 del cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, sempre del cod. civ.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- 1) rinuncia, la quale ha effetto dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- 2) morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- 3) estinzione o scioglimento dell'Organizzazione di volontariato, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto dall'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Nella circostanza in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico per le motivazioni indicate nei punti 1 e 2 sovraesposti, il medesimo Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo non procede ad alcuna sostituzione fino alla convocazione della successiva assemblea, cui spetterà il compito di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Qualora venisse meno la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Con riferimento all'art. 11, comma 6 e nei limiti dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, l'Organizzazione di volontariato, si assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che il Presidente del Consiglio Direttivo dovesse commettere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri.

ART. 27) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del

giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, un tesoriere e un comandante della compagnia attiva, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si può radunare anche al di fuori del Comune dove ha sede l'Organizzazione di volontariato, purché in Italia, ogniqualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica con 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice-presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 28) IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente. In caso di effettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il presidente può decadere dal suo incarico per scadenza dei termini di mandato del consiglio direttivo, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per giusta causa decisa dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

ART. 29) IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre sovrintende alla compilazione e alla tenuta in ordine del libro dei soci, e al disbrigo della corrispondenza giornaliera.

ART. 30) IL TESORIERE

Il tesoriere provvede all'adempimento degli obblighi di ordine amministrativo e contabile inerenti l'attività dell'Organizzazione di volontariato. Il consiglio direttivo può autorizzare il tesoriere ad avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

ART. 31) IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA ATTIVA

Il Comandante della Compagnia Attiva viene eletto dai volontari ed entra in carica a seguito dell'approvazione del consiglio direttivo.

Il Comandante della Compagnia attiva organizza e coordina le varie attività di volontariato, al fine di assicurarne un puntuale ed efficace svolgimento.

Egli risponde del proprio operato di fronte al consiglio direttivo che lo può revocare dall'incarico in caso di gravi inadempienze.

ART. 32) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ovvero determinate in base ad autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

ART. 33) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'Organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'Organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 34) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori ed i direttori generali rispondono nei confronti dell'Organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 35) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza dei termini ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d. lgs. N. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d. lgs. N. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d. lgs. N. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d. lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d. lgs. N. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'Organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 e ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 36) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d. lgs. N. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura 3 (tre) esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'Organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. .

ART. 37) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, la cui eventuale elezione è decisa ed effettuata dall'assemblea, dovrà essere composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea, il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

I Probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali.

Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Organizzazione di volontariato o in occasione di episodi che posso turbare la vita associativa o offuscarne il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri.

I membri del Consiglio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica non è compatibile con ogni altra carica all'interno dell'Organizzazione di volontariato.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 38) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 39) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 40) PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Organizzazione di volontariato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Organizzazione di volontariato si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al presidente dell'Organizzazione di volontariato.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 41) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'Organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- o per altre ragioni.

L'Organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 42) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'Organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. Cod. civ.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale competente.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale competente e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente del Tribunale competente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale competente, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 43) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Organizzazione di volontariato è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero, secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 45) SEZIONI DISTACCATE

L'Organizzazione di volontariato, per il tramite del consiglio direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso, ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.A.S.

Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Organizzazione di volontariato, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal consiglio direttivo.

Spetterà al regolamento interno dell'Organizzazione di volontariato stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

ART. 46) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Firmato:

Silvia Bonechi

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.